

N. 00521/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 691 del 2011, proposto da:

Veronica Ciummelli, Americo Mariangela, rappresentate e difese dagli avv. Delia Santi, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Universita' degli Studi De L'Aquila, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Valentina Cosenza, Marco Albore, Valerio Benedetti;

per l'annullamento

della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea in professioni sanitarie per l'anno 2011/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi De L'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe le sigg.re Ciummelli ed Americo hanno dedotto le diffuse irregolarità procedurali che si sarebbero verificate in data 8.9.11, durante la loro infruttuosa partecipazione alla selezione di ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie presso l'Università degli Studi dell'Aquila, e ciò con specifico riguardo a fasi disorganizzative così acute, da affievolire se non azzerare qualsiasi efficacia nei dovuti controlli di imparzialità ed attendibilità delle intere fasi procedurali (preparatorie, concomitanti e conclusive); oltre alla disorganizzazione stricto sensu logistica, è stata altresì lamentata l'erronea predisposizione dei quesiti formulati, così da costringere l'Università a faticose rettifiche, sia nel corso delle prove, che successivamente tramite avvisi internet sul sito istituzionale (errori

“ammessi” che le ricorrenti avrebbero peraltro stimato in forte ribasso rispetto alla situazione reale, come emergerebbe dal riscontro effettuato ex post fra le soluzioni pubblicate dall’Università e quelle pubblicate dal sito Art Quiz specializzato nella preparazione dei candidati alla prova selettiva e da cui erano stati tratti ben 78 quesiti della prova).

A fronte del descritto quadro giuridico e fattuale, è stato chiesto l’accoglimento del gravame, auspicando, in ordine di convenienza processuale, varie soluzioni decisorie, in primis quella di un inserimento in soprannumero delle ricorrenti fra i candidati vincitori della preselezione (con accesso diretto alla Facoltà prescelta), soluzione ritenuta preferibile rispetto ad una riedizione delle procedure, pur in assenza di certezza del loro successo concorsuale nel caso l’Università avesse approntato una corretta organizzazione delle prove; detta soluzione scaturisce peraltro da una puntuale giurisprudenza diffusamente illustrata nel gravame (in specie, Tar Campania sez. IV 28 ottobre 2011 n. 5051 tar Toscana sez. I 27 giugno 2011 n. 1105).

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, ha minimizzato (senza negarli) i disservizi procedurali denunciati da controparte, insistendo peraltro sul fatto che le ricorrenti, a tutto concedere, non avrebbero comunque fornito alcuna decisiva prova di resistenza circa il loro eventuale successo nelle prove emendate dalle denunciate irregolarità.

Con ordinanza 29/12, questo tar ha accolto l’istanza di sospensiva, disponendo l’ammissione cautelare in soprannumero delle due candidate al corso universitario.

Con memoria del 28.5.2012, il patrono ricorrente ha rappresentato che, a seguito della disposta misura cautelare, le sigg.re Ciummelli ed Americo hanno medio tempore frequentato con profitto l’intero anno accademico 2011/2012 superando tutti gli esami di profitto previsti per la prima annualità, così da ritenere che tali risultanze accademiche

avrebbero formalizzato una definitiva stabilizzazione degli effetti cautelari dell'ordinanza 29/12 (con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al gravame), ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 bis della legge 17 agosto 2005 n. 168, secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". In subordine viene ribadita la richiesta di accoglimento nel merito nel gravame.

Dopo discussione orale delle parti nell'udienza del 27.6.12, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritiene il collegio di condividere l'attenta difesa delle ricorrenti in ordine all'improcedibilità del gravame, per avvenuta stabilizzazione delle posizioni giuridiche scaturite a seguito dell'accolta sospensiva.

Quanto alla prova circa l'avvenuto superamento degli esami del primo anno di corso da parte delle sigg.re Ciummelli ed Americo, tale circostanza può darsi per acquisita in giudizio, atteso che la formale dichiarazione resa agli atti dalla parte interessata non è stata in alcun modo confutata dalla PA resistente; pertanto trova applicazione nella specie l'art. 64 CPA comma 2, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.

Premesso quanto sopra, ai sensi del citato art. 4 comma 2 bis del d.l. 115/2005, è la legge stessa a consentire in capo al ricorrente lo stabile conseguimento del titolo per il quale concorre, a seguito del superamento delle relative prove, anche allorché tale traguardo scaturisca in virtù –come nella specie- di provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno determinato il superamento dell'originaria preclusione partecipativa.

Ed il titolo in questione per le ricorrenti era proprio quello lo status di matricola e di studente, titolo in concreto

raggiunto mediante il proficuo superamento degli esami del primo anno di corso;

Come esattamente osservato nella memoria del 28.5.2012, infatti, "... l'ammissione del corso di laurea a numero chiuso, d'altra parte, non dà affatto la certezza di ottenere il titolo di laurea, ragion per cui sarebbe errato pensare che la legge sia applicabile solo ove il ricorrente acquisisca la laurea (poiché) l'accesso, come detto, è inerente solo al primo anno"; pertanto, il superamento degli esami previsti in tale piano di studi equivale senza dubbio a quelle prove scritte e orali a cui la legge fa riferimento.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis del dl. 115/05 introdotto dalla legge di conversione 168/2005, con gli effetti di stabilizzazione appena precisati; Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elvio Antonelli, Presidente FF

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)